

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Art. 8.

È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

- 1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;
- 2) agli assassinati dai nazi-fascisti perchè prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;
- 3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.